

Codice A2205B

D.D. 23 ottobre 2025, n. 1440

Sospensione dal Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche



ATTO DD 1440/A2205B/2025

DEL 23/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: Sospensione dal Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Visti:

la Riforma Nazionale dell'Ordinamento Sportivo, di cui alla Legge Delega n. 86 del 8 agosto 2019 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione);

il D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 di "Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo";

il D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 di "Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", così come aggiornato al d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023 di "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40";

l'art. 4 del D.Lgs. n.39/2021 che istituisce il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

l'art. 14, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 39/2021 che prevede *"per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonché dell'eventuale successiva*

cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”;

Viste le verifiche compiute dal Settore competente per la tenuta del Registro Persone Giuridiche private di Regione Piemonte, a seguito delle quali è risultato che 8 Associazioni iscritte presso il sopra citato Registro Regionale sono state iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

Ritenuto pertanto:

- di dover procedere con la sospensione dell'iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche delle 8 Associazioni Sportive Dilettantistiche indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di provvedere all'annotazione di tale sospensione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;
- art. 14 del D.Lgs. 39/2021;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

Di procedere, a norma dell'art. 14, comma 1 ter, del D.Lgs. n.39/2021, con la sospensione dal Registro delle Persone Giuridiche delle 8 Associazioni Sportive Dilettantistiche indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di provvedere all'annotazione di tale sospensione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a

pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)

Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

**ALLEGATO 1 – ENTI SOSPESI AI SENSI DELL'ART. 14 D. LGS. N. 39/2021 A CAUSA DELL'ISCRIZIONE
AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

N.	Denominazione	Numero Registro Regionale	CF	Comune	Provincia
1	JUDO GINNIC CLUB VALENZA A.S.D.	141	95001070069	VALENZA	AL
2	A.S.D. RIVOLI RUGBY	200	95557640018	RIVOLI	TO
3	TIME OUT S.S.D. ARL	227	97576270017	TORINO	TO
4	A.S.D. LA BOCCIA	264	81001920065	ACQUI TERME	AL

5	CIRCOLO ERIDANO A.S.D.	1034	97503030013	TORINO	TO
6	AIR VALDOSSOLA A.S.D.	1337	92001800033	DOMODOSSOLA	VCO
7	SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA-TORINO A.S.D.	1338	80082560014	TORINO	TO
8	SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA A.S.D.	1351	94069950031	CALTIGNAGA	NO